



dell'avvenuta richiesta. Rimane comunque l'obbligo di comunicare qualsiasi variazione di reddito o di nucleo familiare o di situazione lavorativa atta a far perdere il diritto all'agevolazione. In caso di mancata comunicazione il Comune provvederà a recuperare la tariffa non pagata con l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.

4) La tariffa sarà applicata tenendo conto delle seguenti agevolazioni per quei cittadini che rientreranno nelle sottoindicate fattispecie:

a) non saranno soggette all'applicazione della tariffa le abitazioni non di lusso utilizzate da famiglie monoreddito, nel quale il soggetto, unico produttore di reddito, si trovava all'inizio dell'anno di riferimento in stato di cassaintegrazione, mobilità o disoccupazione e lo sia stato per almeno sei mesi nell'anno precedente;

b) saranno soggette all'applicazione della tariffa in misura ridotta, per la sola parte variabile, le seguenti categorie di utenze domestiche secondo lo schema sotto riportato:

*Utenze con uno o più componenti:*

- utenze domestiche con reddito ISEE da 0,00 Euro a 9.500,00 Euro riduzione del 40%;

*Utenze con due o più componenti:*

- utenze domestiche con reddito ISEE da 9.501,00 Euro a 11.500,00 Euro riduzione del 25%;

*Utenze con tre o più componenti:*

- utenze domestiche con reddito ISEE da 11.501,00 Euro a 15.999,00 Euro riduzione del 10%;

c) la tariffa, fissa e variabile, è ridotta di un coefficiente pari al 50 per cento, per le famiglie al cui interno vi siano soggetti affetti da patologie oncologiche gravi;

5) Le agevolazioni di cui ai punti a), b) e c) del comma 4 verranno concesse previa istanza del contribuente, opportunamente documentata, secondo le istruzioni impartite dall'Ufficio competente da presentare entro e non oltre il 15 settembre di ciascun anno. Le agevolazioni verranno conteggiate sull'emissione della fattura a saldo. Le domande dovranno essere presentate per ciascun anno in cui si intende usufruire dell'agevolazione e/o esenzione.

6) I contribuenti residenti nel Comune ma ricoverati in case di cura hanno diritto alla riduzione tariffaria del 25 %, equiparandoli ai soggetti che utilizzano saltuariamente l'immobile, previa istanza del contribuente, opportunamente documentata, secondo le istruzioni impartite dall'Ufficio competente da presentare entro e non oltre il 15 settembre di ciascun anno. Le agevolazioni verranno conteggiate sull'emissione della fattura a saldo. Le domande dovranno essere presentate per ciascun anno in cui si intende usufruire dell'agevolazione e/o esenzione.

7) Per il solo anno 2013 le domande di cui ai punti 2), 5) e 6) possono essere presentate entro il 30/11/2013.

8) Le esenzioni di cui al precedente comma sono finanziate con il gettito della TARES ai sensi del D.L. n.

102 del 31/08/2013.

10) E' vietato il cumulo di riduzioni e/o di esenzioni.

